

Deliberazione C.C. n. 23 del 30-09-2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute - individuazione partecipazione da alienare - ESEC. IMM.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 41 in data 19.4.2016 con la quale è stata approvata la relazione finale in merito all'attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società per :

- a) la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 50/2016 (codice dei contratti);
- c) la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del dlgs 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 del testo unico;
- d) l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) i servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del dlgs 50 del 2016.

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od externalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Preso atto che, alla data di entrata in vigore del dlgs 175/2016, esso risultava (e tuttora risulta) titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Ragione Sociale	Percentuale di partecipazione
ConSer V.C.O. S.P.A.	0,2514%
Acqua Novara V.C.O. S.P.A.	0,0086%
Distretto Turistico Dei Laghi S.C.R.L.	1,61%
Idrablu S.P.A.	0,27%

La partecipazione minoritaria al Distretto Turistico dei Laghi può essere mantenuta, in quanto L'attività svolta dal Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l. appare tuttora attuale e rispondente a finalità di interesse pubblico, stante la vocazione turistica del Comune di Macugnaga coerente con le finalità istituzionali del Comune

In linea con l'articolo 2, comma 1, lett. I), del dlgs 175/2016, non vengono incluse nel piano di revisione straordinaria le partecipazioni in enti privi di natura societaria, secondo la corrispondente nozione civilistica.

Il Comune di Bognanco, per inciso, fa parte di alcuni Consorzi operanti al servizio del territorio, che sono stati costituiti secondo le regole previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per le forme associative di diritto pubblico, e tali organismi strumentali risultano appunto esclusi dal processo di razionalizzazione stabilito dal dlgs 175/2016 per le (sole) società di capitali.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere e che ad esse si rinvia;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Preso atto che non sono presenti società interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Su richiesta del sindaco/presidente dl consiglio, il segretario comunale relaziona ampiamente sul presente ordine del giorno

Interviene il consigliere Michele Bonzani rilevando come l'esposizione fatta dal segretario comunale sia stata ampia e dettagliata, ed evidenziando tuttavia che il sindaco ha perso, da quando stato eletto, sette consiglieri del suo gruppo ed è rimasto con tre consiglieri, decidendo tuttavia di non dimettersi. Il consigliere Bonzani rileva che è ferma intenzione dei cinque consiglieri di opposizione di portare il sindaco a prendersi le proprie responsabilità in occasione della presente deliberazione, avente ad oggetto la rilevazione delle società partecipate. Pur non avendo rilievi da fare in linea tecnica in ordine al presente ordine del giorno, lo stesso consigliere preannuncia che l'opposizione, in considerazione del comportamento tenuto dal sindaco, non intende avere comportamento collaborativo ai fini dell'approvazione del presente ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da' il seguente risultato:

PRESENTI 9(nove)	FAVOREVOLI 4 (quattro)	ASTENUTI 0 (zero)	CONTRARI 5 (cinque)
-----------------------------------	---	------------------------------------	--------------------------------------

CONTRARI : Bonzani, Brazzale, Croppi, Darioli, Castellano

DELIBERA

1. **DI NON APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertate come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Pareri ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Tranchida Rosanna

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Bacchetta Sara

